I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/75 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1975

concernente la limitazione degli importi compensativi nei settori delle carni suine, delle uova, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 6, secondo comma, dell'atto di adesione (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'atto di adesione, le differenze di livello dei prezzi dei prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri sono compensate mediante la riscossione o il versamento di importi compensativi applicabili negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria e negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi ;

considerando che, a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo, l'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro non può essere superiore all'importo totale riscosso dallo stesso Stato membro sulle importazioni dai paesi terzi ;

considerando che gli importi compensativi nei settori delle carni suine, delle uova, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e del pollame sono calcolati in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/73 (4), e al disposto del regolamento (CEE) n. 237/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore delle uova (5), e del regolamento (CEE) n. 235/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame (6), modificati dal regolamento (CEE) n. 2880/73 (7) ;

considerando che l'importo totale riscosso all'importazione dai paesi terzi è costituito dal prelievo all'importazione maggiorato eventualmente di un importo supplementare ;

considerando che il calcolo dei prelievi è stato previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/74 (9), dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (10), modificato da ultimo dall'atto di adesione, dagli articoli 2 e 3 del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71 (12) e dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (13), modificato da ultimo dall'atto di adesione ;

considerando che gli importi supplementari variano in funzione dei prodotti e della loro origine ; che la limitazione di cui all'articolo 55, paragrafo 6, primo comma, dell'atto di adesione è applicabile soltanto per la fissazione di un livello unico dell'onere totale all'importazione, che tale fissazione è resa impossibile dall'esistenza di livelli variabili degli importi supplementari ; che questa situazione rischia di determinare

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 3.
(5) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 9.
(6) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 4.
(7) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 4.
(8) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(9) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 3.
(10) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(11) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
(12) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.
(13) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

deviazioni di traffico ; che è pertanto necessario prevedere una deroga all'articolo 55, paragrafo 6, dell'atto di adesione, non prendendo in considerazione l'importo supplementare nella determinazione dell'onere totale riscosso all'importazione, e che l'importo compensativo per i prodotti dei settori considerati deve di conseguenza essere limitato al livello del prelievo all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 55, paragrafo 6, primo comma, dell'atto di adesione, l'importo compensativo riscosso o versato nei settori delle carni suine, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina non può essere superiore all'importo del prelievo all'importazione calcolato conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento n. 121/67/CEE, agli articoli 4 e 5 del regolamento n. 122/67/CEE, agli articoli 4 e 5 del regolamento n. 123/67/CEE, o all'importo dell'imposta all'importazione calcolata conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON